



# **COMUNE DI REGGIO CALABRIA**

**Dipartimento Programmazione Settore Qualità Ambientale**

---

## **PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA**

**(Legge Regionale 21.12.2005 n° 17 – Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)**

# **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO**

**Adottato con delibera C.C. n° 14 del 27/04/09**

## **INDICE**

### **TITOLO PRIMO "DISPOSIZIONI GENERALI"**

Art. 1 - Finalità delle norme

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Spese istruttorie

### **TITOLO SECONDO "PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI"**

#### **CAPO I "RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME"**

Art. 4 – Richiesta concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative

Art. 5 – Richiesta concessione demaniale marittima per altri usi previsti nel PCS

Art. 6 – Richiesta concessione demaniale marittima in aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione

Art. 7 – Richiesta concessione demaniale marittima per l'installazione di singoli gavitelli, pontili e campi boe

Art. 8 – Procedimento amministrativo per il rilascio della concessione demaniale marittima

Art. 9 – Canone concessorio

Art. 10 - Deposito cauzionale

Art. 11 – Imposta regionale sulle concessioni e spese di registrazione

Art. 12 – Durata della concessione

Art. 13 – Concorso di domande

Art. 14 – Rinnovo della concessione

Art. 15 – Autorizzazioni di breve durata

#### **CAPO II "VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME"**

Art. 16 – Variazioni oggettive alla concessione demaniale marittima

Art. 17 – Strutture precarie all'interno dell'area in concessione

Art. 18 – Affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione

Art. 19 – Subingresso

### CAPO III "CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO"

Art. 20 – Revoca del titolo concessorio

Art. 21 - Decadenza del titolo concessorio

Art. 22 – Demolizione delle opere

### **TITOLO TERZO "ATTIVITA' DI VIGILANZA ED ATTI IN AUTOTUTELA"**

Art. 23 - Vigilanza

Art. 24 – Ingiunzione di sgombero

### **TITOLO QUARTO "DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI"**

Art. 25 – Gestione attività

Art. 26 - Montaggio delle strutture e pulizia dell'arenile

Art. 27 – Sicurezza e solidità delle strutture

Art. 28 – Varchi

Art. 29 – Classificazione e prezzi degli stabilimenti balneari

### **TITOLO QUINTO "DISCIPLINA DELLE AREE CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DI PRIVATI"**

Art. 30 – Punti di ormeggio attrezzato per il servizio pubblico della "Metropolitana del Mare"

Art. 31 – Area per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni

Art. 32 – Aree destinate alla libera balneazione

Art. 33 – Aree pubbliche attrezzate

### **TITOLO SESTO "DISPOSIZIONI FINALI"**

Art. 34 – Ordinanza balneare

Art. 35 – Rinvii

**ALLEGATI** Tabella requisiti obbligatori e Tabella requisiti facoltativi stabilimenti balneari

**TITOLO PRIMO**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Finalità delle norme**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni di competenza del Comune in materia di gestione dei beni del demanio marittimo situati sul territorio comunale, conferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del D. Lgs. n° 112/98 e da queste ultime conferite ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le finalità diverse dal turistico - ricreativo e dal 16 luglio 2007 anche per le finalità turistico - ricreative ex L. R. 17/2005.

La competenza è, comunque, sempre riservata allo Stato per l'approvvigionamento di fonti di energia e nelle aree individuate dal D.P.C.M. del 21.12.95, che si intendono escluse dalla delega agli Enti Locali.

**Art. 2 – Competenze**

In base alle delibere di G. C. n° 277 del 20.07.04 e n° 373 del 21.09.07 il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° livello "Demanio Marittimo" ha la competenza per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a. Rilascio, rinnovo e variazione delle concessioni marittime demaniali per ogni tipo di finalità (artt. 36, 44 e 45 del Codice delle Navigazioni);
- b. Autorizzazione per l'affidamento a terzi dell'attività principale o di quelle secondarie oggetto di una concessione demaniale marittima (art. 45 bis del Codice delle Navigazioni);
- c. Autorizzazione al subingresso nelle concessioni demaniali marittime (art. 46 del codice delle Navigazioni);
- d. Autorizzazione all'uso di breve durata (sino a 30 giorni) di aree demaniali marittime e specchi acquei per ogni tipo di finalità;
- e. Rilascio, rinnovo, variazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'art. 9 della legge 16.03.2001 n° 88.

Su l'uso delle aree demaniali marittime date in concessione il Comune di Reggio Calabria esercita la vigilanza e la polizia amministrativa avvalendosi degli Uffici comunali preposti.

**Art. 3 – Spese istruttorie**

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, le spese di istruttoria dei procedimenti indicati al precedente articolo sono a carico del richiedente nelle misure di seguito riportate e stabilite con delibera G.C. n° 373 del 21.09.07:

- a. concessione per atto formale € 500,00;
- b. concessione per licenza, atto di sottomissione (art. 38 C.N.), autorizzazione affidamento gestione a terzi attività concessione (art. 45 bis C.N.), licenza di subingresso (art. 46 C.N.), licenza suppletiva (variazioni al contenuto della concessione - art. 24 Reg. C.N.) € 250,00;

- c. autorizzazione iscrizione ipoteca (art. 41 C.N.), autorizzazione ex art. 24 Reg. C.N. (variazioni non sostanziali al contenuto della concessione), rinnovo concessioni per licenza € 120,00;
- d. autorizzazione utilizzo demanio marittimo e mare territoriale per ogni tipo di finalità e per periodi sino a 30 giorni, autorizzazione al ripascimento stagionale, autorizzazioni diverse di competenza del Comune per attività sul demanio marittimo € 25,00.

I diritti devono essere versati sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, indicando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo". I diritti suddetti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto sia nel caso di rigetto della domanda, tant'è che ad ogni istanza – pena l'irricevibilità – dovrà essere allegata la ricevuta del versamento effettuato.

## **TITOLO SECONDO**

### **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **CAPO I**

#### **RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

##### **Art. 4 – Richiesta concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative**

Chiunque intenda occupare, in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) e delle relative norme tecniche di attuazione, aree demaniali marittime e/o specchi acquei per finalità turistico-ricreative deve inoltrare istanza documentata entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria e, per conoscenza, presso la Regione Calabria Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - Servizio Provinciale di RC.

Ai sensi dell'art. 15 L.R. 17/2005, le aree da utilizzare per finalità turistico-ricreative possono essere richieste da soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali.

Tali soggetti devono svolgere attività coerente con le finalità turistico-ricreative assegnate alle aree in questione, **considerandosi di rilevante interesse pubblico anche l'uso per attività di turismo per fasce deboli e svantaggiate\***.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo, reperibile presso la Capitaneria di Porto) su cui riportare l'area richiesta in concessione e le strutture da realizzare sulla stessa, mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria);
- b) relazione tecnico-illustrativa in n° 7 copie, a firma di tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta

---

\* integrazione apportata in sede di approvazione Consiglio Comunale delibera n° 14 del 27/04/09.

di concessione demaniale marittima con individuazione, descrizione e quantità delle superfici libere ed occupate nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare ed indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti;

- c) elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, su supporto cartaceo in n° 7 copie ed informatico, contenenti, debitamente quotatati:
- stralcio catastale in scala 1:1000;
  - stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
  - planimetria del progetto, con l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
  - piante dei vari livelli delle opere in scala 1:1000;
  - tutti i prospetti delle opere in scala 1:1000;
  - almeno due sezioni delle opere riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:1000
- d) documentazione fotografica dei luoghi;
- e) visura catastale dell'immobile, se trattasi di pertinenza demaniale;
- f) autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circostrizione Doganale, per le strutture da realizzare sull'area richiesta in concessione;
- g) certificato anagrafico (o autocertificazione del legale rappresentante da cui risultino le notizie di cui al certificato stesso) della Camera di C.I.A.A. con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi da cui risulti nell'oggetto sociale la gestione di attività turistico-ricreative nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.65 n° 575, con riferimento al richiedente e:
- per le società di capitali anche consortili ex art. 2615-ter C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del C.C., al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
  - per i consorzi ex art. 2602 C.C., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
  - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- h) ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo".

## **Art. 5 – Richiesta concessione demaniale marittima per altri usi previsti nel PCS**

Chiunque intenda richiedere in concessione, in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) e delle relative norme tecniche di attuazione, aree demaniali marittime e/o specchi acquei per le seguenti finalità:

- per associazioni sportive
- per attività produttive e artigianali legate ad attività di marineria
- per pescatori professionisti

deve inoltrare istanza documentata presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- per le aree destinate ad associazioni sportive: la documentazione indicata alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) del precedente art. 4 nonché atto costitutivo e statuto dell'associazione ed affiliazione e/o aggregazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento;
- per le aree destinate ad attività produttive e artigianali: tutta la documentazione indicata al precedente articolo 4. In particolare, dal certificato della C.C.I.A.A. richiesto alla lettera g) dovrà risultare che il richiedente ha quale oggetto sociale lo svolgimento di attività quale cantieristica navale, rimessaggio di natanti, alaggio e varo imbarcazioni, riparazione mezzi nautici;
- per le aree destinate a pescatori professionisti: tutta la documentazione indicata al precedente articolo 4. In particolare, dal certificato della C.C.I.A.A. richiesto alla lettera g) dovrà risultare che il richiedente svolge quale attività la pesca professionale.

## **Art. 6 – Richiesta concessione demaniale marittima in aree da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione**

Nelle zone del territorio costiero comunale indicate dal PCS quali aree demaniali marittime da sottoporre ad interventi di bonifica e rinaturalizzazione, è consentito inoltrare richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di un'area ristoro, subordinata all'osservanza delle condizioni di seguito specificate.

Per ogni grande area da bonificare individuata nel PCS potrà essere realizzato un solo punto ristoro.

Il richiedente si obbliga a riqualificare l'area complessiva attraverso la presentazione di un progetto unitario che prevede il recupero ambientale ed la rifunionalizzazione dell'intero sito ad usi pubblici. Il progetto dovrà prevedere:

1. bonifica del sito;

2. rinaturalizzazione con specie arboree e floreali autoctone;
3. realizzazione di: percorsi vita anche per l'utilizzo di persone diversamente abili (es. collocazione tra il verde di diversi attrezzi - sbarre, pali, panchine, scalini - che vengono installati, a distanze regolari l'uno dall'altro. A fianco di ogni attrezzo, un cartello spiega come fare l'esercizio in modo corretto e per quante volte. Seguendo il percorso, dal primo all'ultimo cartello, si esegue un programma di allenamento corretto, sano e utile per la forma fisica e la salute: esercizi, da eseguire all'aria aperta, adatti a tutti e modificabili a seconda delle proprie capacità e possibilità fisiche); aree ludiche (giochi ad uso gratuito per il tempo libero dei più piccoli), aree pic-nic (arredo aree sosta con tavoli e panche armonizzabili con il verde);
4. realizzazione di un punto ristoro, secondo le prescrizioni delle norme tecniche d'attuazione del PCS.

In coerenza con l'art. 15 L.R. 17/2005, tali aree - per una cui porzione è previsto lo svolgimento di attività con finalità turistico-ricreative - possono essere richieste da soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali. Tali soggetti devono svolgere attività coerente con le finalità turistico-ricreative da svolgere nelle aree in questione.

La domanda di rilascio concessione demaniale marittima deve essere presentata presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria, utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo, reperibile presso la Capitaneria di Porto) su cui riportare l'area richiesta in concessione e le strutture realizzate sulla stessa, mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria);
- b) relazione tecnico-illustrativa in n° 7 copie, a firma di tecnico abilitato, del progetto di riqualificazione per come specificato ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici nonché specificazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti;
- c) elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, su supporto cartaceo in n° 7 copie ed informatico, contenenti, debitamente quotatati:
  - stralcio catastale in scala 1:1000;
  - stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
  - planimetria del progetto, con l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
  - piante dei vari livelli delle opere in scala 1:1000;
  - tutti i prospetti delle opere in scala 1:1000;
  - almeno due sezioni delle opere riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:1000
- d) documentazione fotografica dei luoghi;
- e) autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circostrizione Doganale, per



le opere realizzate sull'area richiesta in concessione;

- f) ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo";
- g) ove il richiedente sia una persona giuridica, certificato anagrafico della Camera di C.I.A.A. con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi (o autocertificazione del legale rappresentante da cui risultino le notizie di cui al certificato stesso) da cui risulti nell'oggetto sociale lo svolgimento anche di attività di ristorazione nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.65 n° 575, con riferimento al richiedente e:
- per le società di capitali anche consortili ex art. 2615-ter C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del C.C., al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
  - per i consorzi ex art. 2602 C.C., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
  - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

#### **Art. 7 – Richiesta concessione demaniale marittima per l'installazione di singoli gavitelli, pontili e campi boe**

Chiunque intenda richiedere in concessione, in conformità alle previsioni ed alle prescrizioni del Piano Comunale di Spiaggia (PCS), lo specchio acqueo necessario all'installazione di singolo gavitello, di pontili e/o campi boe deve inoltrare istanza documentata presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

Per il singolo gavitello, i quadri tecnici del citato modello D1 dovranno essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "*Guida alla compilazione del modello D1 – Parte tecnica: ancoraggio, ormeggio singolo e alla ruota, strumentazione scientifica e di segnalazione*" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo, reperibile presso la Capitaneria di Porto) su cui riportare l'area richiesta in concessione e le strutture realizzate sulla stessa, mediante i metodi di rilievo nella "*Guida alla compilazione del modello D1*" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria);

- b) relazione tecnico-illustrativa, a firma di tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima (con individuazione dell'area nonché descrizione e misure dell'imbarcazione e del cavo di ormeggio, per il singolo gavittello);
- c) per pontili e campi boe, elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, su supporto cartaceo in n° 7 copie ed informatico, contenenti, debitamente quotati:
  - a. planimetria del progetto, con l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
  - b. tutti i prospetti delle opere in scala 1:1000;
  - c. almeno due sezioni delle opere riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:1000
- d) autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circostrizione Doganale, per l'installazione del gavittello;
- e) ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria - gestione demanio marittimo".

#### **Art. 8 – Procedimento amministrativo per il rilascio della concessione demaniale marittima**

Ad eccezione della messa in opera del singolo gavittello – la cui concessione è rilasciata senza formalità istruttorie, per come previsto dalla Circolare Ministeriale n° 90/1999 –, il rilascio delle concessioni demaniali marittime considerate agli articoli precedenti segue, di norma, il procedimento amministrativo di seguito specificato.

Il Responsabile del Procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda completa in tutti i suoi allegati, ne dispone la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio del Comune e dell'Ufficio Marittimo locale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, osservazioni e/o ulteriori istanze per la medesima area oggetto di pubblicazione.

Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all'esame della Conferenza dei Servizi di cui alla L. 241/90 e ss. mm. e ii., alla quale sono di norma chiamati a partecipare:

- a. l'Agenzia del Demanio;
- b. la Capitaneria di Porto;
- c. la Regione Calabria – Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - per il tramite del competente Servizio Provinciale, limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per finalità turistico ricreative;
- d. l'Ufficio Regionale dell'ex Genio Civile, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere;
- e. l'U.O. "Urbanistica" del Comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio e per il parere sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere, anche con specifico riferimento alla *tabella T di codifica* allegata alla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68);

- f. l'U.O. "Attività Economiche e Produttive" del Comune, limitatamente ai procedimenti relativi al rilascio di concessione per lo svolgimento di attività commerciali;
- g. l'Autorità competente al rilascio del nulla osta paesaggistico ambientale ai sensi delle L. n° 1497/39 e 431/85 nonché della L.R. n° 3/95 e ss.mm. e ii., per le strutture da realizzare sull'area richiesta in concessione;
- h. altre Amministrazioni e/o altri Uffici Comunali che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al rilascio della concessione. In particolare, ove la richiesta di concessione abbia ad oggetto la realizzazione di opere a mare ovvero strutture sull'arenile a mantenimento annuale, sarà chiamata in Conferenza anche la Provincia di Reggio Calabria Settore "Difesa del suolo e salvaguardia delle coste".

La Conferenza di Servizi si svolge nei modi e nei termini indicati dagli artt. 14 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. e ii.. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla predetta conferenza.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio di una concessione demaniale marittima è pari a gg. 365.

Con la determinazione dirigenziale che dà atto della conclusione favorevole della conferenza di servizi, vengono altresì determinate, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal concessionario:

- a. a titolo di canone concessorio, da versare annualmente allo Stato – Agenzia del Demanio;
- b. a titolo di cauzione, ex art. 17 Regolamento per l'esecuzione C.d.N., a garanzia dell'osservanza degli obblighi da assumere con l'atto di concessione;
- c. a titolo di imposta regionale, ex artt. 8 e ss. della L. R. 1/71, da versare annualmente alla Regione Calabria;
- d. a titolo di spese di registrazione del rilasciando atto concessorio presso l'Agenzia delle Entrate.

La concessione, rilasciata a cura del Dirigente del Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria, contiene, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto e deve essere avviata la gestione, l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero previsto nella concessione, il divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

Copia dell'atto di concessione, debitamente numerato nel Registro delle concessioni demaniali e nel Repertorio delle concessioni demaniali nonché registrato presso l'Agenzia delle Entrate, è inviata al competente Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed all'U.O. "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Reggio Calabria.

## **Art. 9 – Canone concessorio**

Il concessionario deve corrispondere annualmente **allo Stato (utilizzando il codice tributo 842T – codice ufficio 132) \***, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione.

La prima rata annuale del canone, da versare prima dell'atto di concessione è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 01 gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e come meglio specificato nelle normative vigenti in materia di demanio marittimo.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della *tabella T di codifica* allegata alla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria); mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate ("superfici occupate virtualmente"), si adottano i criteri di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.01, salva l'applicazione delle misure minime previste dall'articolo 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342.

## **Art. 10 - Cauzione**

Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione da prestare in numerario (contanti) tramite depositato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – servizio Cassa Depositi e Prestiti – (Banca d'Italia), in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell'ente, per l'ammontare, comunque non inferiore a due annualità del canone, che viene indicato nell'atto concessorio.

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria ( S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B., etc. ), la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.

La cauzione è cointestata in favore dello Stato, titolare dei beni demaniali marittimi, e del Comune di Reggio Calabria, subdelegato dalla Regione ad esercitare le funzioni amministrative.

L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione oppure rivalersi sulla stessa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di

---

\* Rettifica a seguito di prescrizione contenuta nel parere espresso dall'Agenzia del Demanio in data 05/06/08.

spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare l'ammontare della cauzione.

#### **Art. 11 – Imposta regionale e spese di registrazione**

Il concessionario deve corrispondere annualmente alla Regione Calabria entro le scadenze indicate nell'atto di concessione, l'importo dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimoni indisponibile ex artt. 8 e ss. L.R. 1/71 nella misura del 10% del canone di concessione.

Il concessionario deve, altresì, provvedere al versamento con modello F23 delle spese per la registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro territorialmente competente.

La registrazione della concessione, in triplice originale, è curata dal Comune entro 20 gg. dalla data di formazione del titolo.

Un originale debitamente registrato viene restituito al concessionario.

#### **Art. 12 – Durata della concessione**

Le concessioni per finalità turistico-ricreative – indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti previsti – hanno durata di anni sei. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il potere di revoca e di decadenza dell'Amministrazione concedente.

#### **Art. 13 – Concorso di domande**

Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro i termini di cui al comma 1° dell'art. 8. Le domande concorrenti sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti.

Nel caso di domande concorrenti si applicano i criteri di preferenza indicati nell'art. 37 del Codice della Navigazione

Qualora, avendo in via principale esperita la procedura di cui all'art. 37 del Codice della Navigazione, non siano stati riscontrati motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione, per come indicati nel PIR art. 10 comma 6:

- a. predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena la decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
- b. elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili;
- c. maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

#### **Art. 14 – Rinnovo della concessione**

In assenza di variazioni rispetto alla concessione in vigore, l'interessato – 90 giorni prima della scadenza – manifesterà la volontà a proseguire nella concessione mediante presentazione di apposita istanza presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D2 (scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. I quadri tecnici dovranno essere compilati seguendo le istruzioni contenute nella "*Guida alla compilazione del modello D2*" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria).

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità e la ricevuta del versamento di € 120,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo".

Presentata la documentazione indicata, con determinazione dirigenziale si dà atto del rinnovo della concessione e vengono altresì determinate, in base alla normativa nazionale e regionale vigente, le somme dovute dal concessionario, per come indicate al precedente art. 8.

Il procedimento per il rinnovo della concessione deve concludersi entro giorni 120 dal ricevimento dell'istanza.

Copia del provvedimento di rinnovo è inviata al competente Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed all'U.O. "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Reggio Calabria.

#### **Art. 15 – Autorizzazioni di breve durata**

Chi intenda utilizzare per periodi di breve durata, sino a 30 gg., zone del demanio marittimo e del mare territoriale anche per finalità diverse da quelle turistico ricreative (manifestazioni in genere, gare, manifestazioni sportive e simili) deve inoltrare istanza documentata – 30 gg. prima della data di utilizzo - presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria.

Tali autorizzazioni vengono rilasciate senza l'espletamento di formalità istruttorie, ai sensi delle circolari ministeriali n° 90/1999 e n° 99/2000 nonché della delibera di Giunta Regionale n° 184/2004.

Le autorizzazioni di durata non superiore ai sette giorni vengono rilasciate, a titolo gratuito, con provvedimento nel quale vengono indicati le condizioni e i limiti rispettando i quali quella porzione di demanio marittimo o del mare territoriale potrà essere utilizzata.

Tale provvedimento non è soggetto a registrazione.

Per le richieste di durata superiore ai sette giorni e fino ad un massimo di trenta le autorizzazioni sono rilasciate, previo pagamento del canone dovuto, con provvedimento soggetto a registrazione presso l'Ufficio del Registro.

In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria) in bollo, con la compilazione del quadro principale, del quadro RF, del quadro RD (nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica), del quadro US con indicazione delle superfici occupate e del quadro D e sottoscritto dal richiedente. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo, reperibile presso la Capitaneria di Porto) sul quale risulti indicato un punto che ricada all'interno dell'oggetto dell'istanza e sul quale sia apposta dal richiedente la propria firma in calce, secondo quanto previsto dalla "Guida alla compilazione del modello D1" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria);
- b) ove l'autorizzazione richiesta riguardi l'uso di specchi acquei, l'indicazione delle relative coordinate di individuazione;
- c) relazione sul tipo di attività / manifestazione che verrà svolta nell'area demaniale;
- d) ove – per le autorizzazione oltre i sette giorni - l'uso per cui è richiesta l'area demaniale preveda la realizzazione di strutture (gazebo, tensostrutture, palchi e similari), il richiedente dovrà, altresì allegare copia dell'autorizzazione del Capo della competente Circostrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n° 374/90;
- e) ricevuta del versamento di € 25,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo".

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione riguardi aree demaniali già in concessione del Comune di Reggio Calabria (loc. Tempietto a Mare, Lungomare di Catona, ecc.), l'istanza potrà essere avanzata in carta semplice con allegati i documenti di cui ai precedenti punti b), c) e d).

In tutti i casi presi in considerazione, il procedimento amministrativo viene concluso positivamente ove venga accertata la compatibilità della richiesta con i programmi e gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO II**

### **VARIAZIONI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME**

#### **Art. 16 – Variazioni oggettive alla concessione demaniale marittima**

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi, le attività e le facoltà risultanti dal titolo concessorio.

Le variazioni al contenuto della concessione – entro i limiti delle previsioni e delle prescrizioni del vigente Piano Comunale di Spiaggia (PCS) e delle relative norme tecniche d'attuazione – sono autorizzate dal Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" con apposito provvedimento suppletivo dopo l'espletamento della relativa istruttoria, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento al Codice della Navigazione.

La domanda, redatta utilizzando l'apposito modello D3 (scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente, deve essere inoltrata entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria e, per conoscenza, presso la Regione Calabria Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - Servizio Provinciale di RC.

. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) stralcio cartografico SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo, reperibile presso la Capitaneria di Porto) su cui riportare l'area richiesta in concessione e le strutture da realizzare e/o modificare sulla stessa, mediante i metodi di rilievo nella "Guida alla compilazione del modello D3" (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.04 suppl. ordinario n° 68 e scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria);
- b) relazione tecnico-illustrativa in n° 7 copie, a firma di tecnico abilitato, dell'oggetto della richiesta di variazione con individuazione, descrizione e quantità delle superfici nonché specificazione delle attività che si intendono variare ed indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti;
- c) elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, su supporto cartaceo in n° 7 copie ed informatico, contenenti, debitamente quotatati:
  - stralcio catastale in scala 1:1000;
  - stralcio planimetrico generale in scala 1:1000;
  - planimetria del progetto, con l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
  - piante dei vari livelli delle opere in scala 1:1000;
  - tutti i prospetti delle opere in scala 1:1000;
  - almeno due sezioni delle opere riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:1000
- d) documentazione fotografica dei luoghi;
- e) visura catastale dell'immobile, se trattasi di pertinenza demaniale;
- f) autorizzazione ex art. 19 D. Lgs. 374/90 del capo della competente Circoscrizione Doganale, per le strutture da modificare sull'area richiesta in concessione;
- g) ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria - gestione demanio marittimo".

Il procedimento per il rilascio di provvedimento suppletivo deve concludersi entro giorni 180 dal ricevimento dell'istanza.

Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale o, ancora, le modifiche non implicino variazioni volumetriche, la variazione può essere concessa con autorizzazione scritta.

Il procedimento per il rilascio di autorizzazione al contenuto della concessione deve concludersi entro giorni 60 dal ricevimento dell'istanza.



Copia del provvedimento di variazione è inviato al competente Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed all'U.O. "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Reggio Calabria.

#### **Art. 17 – Strutture precarie all'interno dell'area in concessione**

Nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessarie per la loro concreta migliore fruibilità da parte di cittadini utenti – con particolare riguardo ai disabili – quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo, possono essere collocati sul demanio marittimo previa semplice comunicazione al Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria.

Nelle zone di mare territoriale comprese nella concessione possono essere altresì collocati, con le medesime procedure, impianti, manufatti ed opere temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità possono essere effettuate, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale già in concessione:

1. riallocazione di impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità;
2. in occasioni di manifestazioni particolari e temporaneamente (sino a 7 giorni), strutture poggiate al suolo necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa.

Negli specchi acquei immediatamente antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima per stabilimenti balneari i concessionari possono installare, previa autorizzazione (se l'installazione è limitata alla stagione balneare) o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciate dal Comune, piattaforme di sosta per bagnanti, campi di pallanuoto e piattaforme galleggianti prendisole, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, riconoscendo anche a tali strutture quelle funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

#### **Art. 18 – Affidamento a terzi dell'attività oggetto della concessione**

Il concessionario che intenda affidare ad altri soggetti – ai sensi dell'art- 45 bis del Codice della Navigazione – la gestione dell'attività oggetto della concessione o parte di essa (attività secondarie), deve inoltrare – almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa - apposita istanza presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria per come di seguito specificato:

- a) istanza in bollo con cui il concessionario chiede l'autorizzazione all'affidamento;
- b) istanza del potenziale affidatario, con allegato il documento d'identità;
- c) in caso di una società, atti societari in originale o autenticati da cui risulti la volontà di prendere in affidamento l'attività;
- d) contratto di affitto d'azienda;

- e) relazione tecnico- illustrativa dell'oggetto dell'attività che si intende affidare;
- f) ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo";
- g) certificato anagrafico della Camera di C.I.A.A. con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi (o autocertificazione del legale rappresentante da cui risultino le notizie di cui al certificato stesso) da cui risulti che l'affidatario ha titolo per lo svolgimento dell'attività da affidare nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.65 n° 575, con riferimento al richiedente e:

- per le società di capitali anche consortili ex art. 2615-ter C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del C.C., al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
- per i consorzi ex art. 2602 C.C., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio di una autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione è pari a gg. 120.

Anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione o di parte di essa, il concessionario esercita direttamente la concessione.

### **Art. 19 – Subingresso**

Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della concessione deve inoltrare apposita istanza - entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS - presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria e, per conoscenza, presso la Regione Calabria Servizio Urbanistica Territoriale e Demanio Marittimo - Servizio Provinciale di RC. L'istanza dovrà essere redatta secondo quanto di seguito prescritto.

Il subentrante dovrà presentare:

- a) istanza in bollo con cui chiede l'autorizzazione al subingresso;
- b) copia del documento di identità;
- c) copia del titolo giuridico che giustifica il subingresso (cessione ramo d'azienda, modifica societaria, ecc.) o, in caso di subingresso *mortis causa*, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti;
- d) ricevuta del versamento di € 250,00 effettuato sul c.c.p. n° 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria, specificando nella causale "spese di istruttoria – gestione demanio marittimo";

- e) ove il subentrante sia una società, atti societari in originale o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare;
- f) certificato anagrafico della Camera di C.I.A.A. con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi (o autocertificazione del legale rappresentante da cui risultino le notizie di cui al certificato stesso) da cui risulti che il subentrante ha titolo a svolgere l'attività oggetto della concessione nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.65 n° 575, con riferimento al richiedente e:
- per le società di capitali anche consortili ex art. 2615-ter C.C., per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del C.C., al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
  - per i consorzi ex art. 2602 C.C., a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
  - per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
  - per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.

Il concessionario cedente dovrà presentare:

- a) istanza in bollo con cui si comunica il proprio assenso al subingresso;
- b) copia del documento di identità;
- c) in caso di società, atti societari in originale o autenticati da cui risulti l'assenso al subingresso;

L'istruttoria – che non prevede la pubblicazione dell'istanza – non è limitata all'acquisizione delle manifestazioni di volontà degli interessati contenute nelle istanze sopra indicate, ma è volta ad accertare il permanere dello stesso aspetto di pubblico interesse che originariamente ha portato al rilascio della concessione, legato ad una valutazione di meritevolezza della sottrazione del bene stesso al libero uso della collettività in base alla sussistenza, costante nel tempo, di un preciso titolo giustificativo a tale scopo.

In tutti i casi in cui la concessione comporta la realizzazione o il mantenimento di impianti, manufatti ed opere di cui alle lettere A, B ed E della citata tabella T di codifica, ai fini dell'autorizzazione al sub ingresso deve essere acquisito il parere obbligatorio dell'Autorità Marittima.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi l'Autorità concedente non ritenga opportuno confermare la concessione, si applicheranno le norme relative alla revoca del titolo concessorio.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario sui beni demaniali o nel mare territoriale non può subentrare senza l'autorizzazione dell'autorità cedente.

Il subingresso, disciplinato dall'art. 46 del Codice della Navigazione, può essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di rilascio di una autorizzazione al subingresso è pari a gg. 90.

Copia del provvedimento di subingresso è inviato al competente Servizio Provinciale della Regione Calabria (limitatamente alle concessioni con finalità turistico-ricreative), all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto ed all'U.O. "Polizia Municipale e Mobilità" del Comune di Reggio Calabria.

### **CAPO III**

#### **CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO**

##### **Art. 20 – Revoca del titolo concessorio**

La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute e imprescindibili ragioni di preminente interesse pubblico, con provvedimento della Regione o del Comune, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione Calabria espresso tramite il Comitato Consultivo previsto dall'art. 5 della L.R. 17/2005.

In tal caso l'Amministrazione concedente – per come previsto all'art. 20 L.R. 17/2005 – previa istanza della ditta interessata, può autorizzare in alternativa una concessione ai fini turistico ricreativi sul litorale di competenza possibilmente di superficie equivalente, fatto salvo il rispetto del limite non inferiore al 30 per cento delle aree destinate alla libera balneazione.

La Regione provvede, anche, alla revoca in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'Amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri Enti Pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'Amministrazione sia per cause naturali, la concessione si estingue.

In caso di revoca gli impianti, i manufatti e le opere realizzati sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, di manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza precedentemente fissato.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

Prima di dichiarare la revoca l'Amministrazione concedente fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30, entro il quale l'interessato può presentare proprie deduzioni. Di tali deduzioni l'Amministrazione concedente dovrà tenere conto e darne atto nel provvedimento di revoca.

#### **Art. 21 - Decadenza del titolo concessorio**

L'Amministrazione concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere entro i termini previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto imputabile al concessionario;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo/attività della concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali;
- g) ove il concessionario, per due volte, non abbia osservato le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) della delibera di G.C. n° 365/2007 in materia di varchi per il libero e gratuito accesso alla battigia;
- h) per inosservanza del disposto di cui all'art. 15 L.R. 17/2005, che prevede l'obbligo del concessionario di predisporre appositi percorsi paralleli e perpendicolari alla battigia destinati a consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili nonché la loro mobilità all'interno dell'area stessa.

Prima di dichiarare la decadenza l'Amministrazione concedente fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30, entro il quale l'interessato può:

- b) presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la conclusione del procedimento di decadenza;
- c) rimuovere le cause contestate per l'adozione del provvedimento di decadenza, comportando la conclusione del procedimento stesso.

Nel caso in cui le controdeduzioni di cui al punto a) vengano rigettate dall'Amministrazione concedente, l'interessato può presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente. Il ricorso si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le opere eseguite e per le spese sostenute.

### **Art. 22 – Demolizione delle opere**

Salvo non sia diversamente stabilito nella concessione, nei casi di revoca, decadenza o scadenza del titolo concessorio, se l'Agencia del Demanio non intende avvalersi della facoltà di acquisire le opere, il concessionario ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessi, entro i termini indicati in notifica.

Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si applicano le previsioni dell'ultimo comma dell'art. 49 C.d.N..

## **TITOLO TERZO**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA ED ATTI IN AUTOTUTELA**

#### **Art. 23 - Vigilanza**

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione sono esercitate dal Comune.

Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, attraverso gli Uffici comunali preposti.

Qualora si accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state eseguite opere non autorizzate o che le aree stesse siano utilizzate in difformità del titolo concessorio, il Comune adotta i provvedimenti di competenza previsti dalla vigente normativa.

In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il Comune adotta, rispettivamente, i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.

#### **Art. 24 – Ingiunzioni di sgombero**

Ogni qualvolta il concessionario realizzi impianti, manufatti o opere non previsti dal titolo concessorio e ciò risulti verbalizzato a seguito di apposito sopralluogo, l'Amministrazione concedente adotta i provvedimenti in autotutela.

L'avvio della procedura deve essere comunicata al soggetto interessato ai sensi della L. 241/90, assegnando un termine per la presentazione di memorie scritte e documenti.

In caso di mancata presentazione di memorie e documenti, l'Amministrazione concedente emette apposita ordinanza di sgombero e messa in pristino delle opere abusivamente realizzate assegnando un termine massimo entro il quale il soggetto interessato dovrà ottemperare.

Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvede d'ufficio, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni. Lo sgombero deve avvenire entro un termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 1994, n. 765, che si intende, relativamente ai procedimenti di competenza, adottato ai sensi dell'Articolo 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

**TITOLO QUARTO**  
**DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

**Art. 25 – Gestione attività**

Chi intende esercitare l'attività di gestione di uno stabilimento balneare, oltre alla concessione demaniale marittima per l'occupazione dell'area, deve essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria, commerciale ed urbanistica.

Tutte le autorizzazioni collegate al titolo concessorio devono avere la medesima durata del titolo concessorio stesso, anche in presenza di attività svolte a carattere stagionale.

Le concessioni di tipo stagionale prevedono l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 mesi fino ad un periodo massimo di sei mesi.

**Art. 26 – Montaggio delle strutture e pulizia dell'arenile**

Per le opere aventi le seguenti caratteristiche: "*strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate*", non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto di cui all'art. 2 L. n° 7/98.

Per la prima installazione di tali strutture è sufficiente una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9 comma 2° lettera b) della L.R. 17/05, accompagnata da certificazione tecnica del costruttore.

Per gli anni successivi, l'installazione stagionale dovrà essere preceduta da un'autocertificazione a firma del concessionario indirizzata al Comune contenente la dichiarazione che l'installazione delle opere avverrà senza variazione alcuna rispetto agli elaborati progettuali già approvati.

Per il montaggio delle strutture stagionali nonché per la sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni antecedenti l'avvio dell'attività, i titolari degli stabilimenti balneari possono adoperare mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima. La comunicazione dovrà indicare giorni, ditta incaricata e mezzi utilizzati (targa e/o telaio) per le operazioni in questione.

Lo smontaggio delle medesime strutture dovrà avvenire entro 30 giorni dalla chiusura stagionale dell'attività, previa comunicazione per come sopra descritta.

Nei periodi indicati di montaggio e smontaggio delle strutture è escluso lo svolgimento di qualsiasi attività di impresa turistico-ricreativa.

**Art. 27 - Sicurezza e solidità delle strutture**

L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da farsi a spese e cura dell'interessato mediante mandato a professionista abilitato del settore, o da persona tecnica qualificata in materia incaricata dall'Autorità Comunale, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno dell'anno di riferimento, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti dovrà fornire copia all'U.O. Urbanistica e all'U.O. Qualità Ambientale del Comune della sopraccitata attestazione di sicurezza atta a garantire l'agibilità delle strutture possedute aggiornate con l'eventuali modifiche e variazioni apportate alla struttura in concessione.

#### **Art. 28 – Varchi**

A cura dei concessionari devono essere individuati, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica specifici varchi al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

I suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione e dovranno avere una larghezza minima di 1,50 metri lineari.

I concessionari sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi un cartello avente formato cm 100x50 recante l'indicazione "Ingresso Spiaggia Libera".

#### **Art. 29 – Classificazione e prezzi degli stabilimenti balneari**

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base ai punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina:                   π
- 2 stelle marine:                   ππ
- 3 stelle marine:                   πππ
- 4 stelle marine:                   ππππ
- 4 stelle marine super:           ππππ S

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	Oltre 12

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle categorie sopra indicate, deve possedere tutti e nove i requisiti "obbligatori" ed un numero variabile tra i sedici requisiti "facoltativi", per come indicato nelle tabelle riportate nel P.I.R. ed allegate al presente regolamento.

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi comprensivi di iva da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo, nonché le attrezzature in uso nello stabilimento.



Il Comune entro il 10 aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato Turismo della G.R. che provvede ad inviarne una copia all'ENIT.

Il Concessionario espone in modo ben visibile una tabella in almeno due lingue con lo stemma della Regione Calabria, la classificazione attribuitagli, l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione e gli estremi di approvazione della stessa.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISCIPLINA DELLE AREE CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI CONCESSIONE IN FAVORE DI PRIVATI"**

#### **Art. 30 – Punti di ormeggio attrezzato per il servizio pubblico della "Metropolitana del Mare"**

Comprende le parti del territorio costiero, specificamente individuate nelle tavole del Piano Comunale di Spiaggia (PCS), dove è prevista la realizzazione contestuale di tutte le strutture destinate all'erogazione del servizio pubblico di trasporto cittadino (navette).

Tali aree non possono essere oggetto di concessione in favore di privati. Il Comune, acquisito il titolo demaniale di utilizzo delle aree e dei relativi specchi acquei, provvede alla gestione dei punti d'ormeggio per l'erogazione del servizio "Metropolitana del Mare" direttamente ovvero per il tramite di soggetti individuati a seguito di emanazione di apposito bando.

Le condizioni, i termini e le procedure per l'eventuale affidamento di gestione a terzi, verranno specificate nell'apposito bando.

#### **Art. 31 – Area per la sosta e lo stazionamento libero delle imbarcazioni**

Comprende le parti del territorio costiero destinate alla sosta ed allo stazionamento libero delle imbarcazioni.

Tali aree non possono essere oggetto di concessioni demaniali marittime in favore di privati e in tali aree non è consentita la realizzazione da parte del privato di alcun tipo di struttura.

In ciascuna area con tale destinazione, per esclusiva iniziativa pubblica, possono essere realizzati scivoli per alaggio/varo imbarcazioni al fine di assicurare la funzione assegnata all'area stessa.

#### **Art. 32 – Aree destinate alla libera balneazione**

Comprende le parti del territorio costiero liberamente fruibili per la balneazione. Il Comune ne garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia.

In tali aree non è ammesso il rilascio di alcun tipo di concessione in favore di privati. Possono essere autorizzate per un breve periodo (giornaliero o settimanale) manifestazioni occasionali per la pratica di sport di spiaggia ovvero acquatici, secondo le procedure indicate al precedente art. 16.

Le aree interessate dovranno essere delimitate a cura dei richiedenti, cui spetterà l'onere di garantire la sicurezza degli spettatori e dei bagnanti. E' consentita, per lo svolgimento di tali manifestazioni, la collocazione di strutture prefabbricate e mobili, destinate a box spogliatoi per atleti e arbitri ed alla vendita di bibite e cibi precotti fermo restando l'ottenimento preventivo di tutte le autorizzazioni previste.

In tutte le aree adibite alla libera balneazione, laddove non ancora realizzati, è prevista l'installazione di passerelle per facilitare l'accesso alla spiaggia da parte di soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie.

### **Art. 33 – Aree pubbliche attrezzate**

Comprende le parti del territorio costiero in cui sono state realizzate – per iniziativa dell'Amministrazione Comunale – opere per consentire o migliorare l'uso pubblico dell'area demaniale marittima.

In tali aree non è ammesso il rilascio di concessione in favore di privati, ma esclusivamente il rilascio di autorizzazioni di breve durata (giornaliere, settimanali e sino a 30 giorni) per lo svolgimento di manifestazioni a carattere occasionale, secondo le procedure indicate al precedente art. 16

Le strutture con destinazione economica (chioschi, edicole, gazebo, etc), realizzate dal Comune sono gestite dall'Ente direttamente o tramite soggetti individuati con apposita procedura di gara.

Le condizioni, i termini e le procedure per l'eventuale affidamento di gestione a terzi, sono di volta in volta specificate nell'apposito bando.

Per ciascuna area individuata nelle tavole del Piano Comunale di Spiaggia con tale destinazione, ed esclusivamente in porzioni della stessa per le quali il Comune non risulti già concessionario, è consentito realizzare un manufatto da destinare alla ristorazione purché connesso con l'esercizio di attività socio-culturali e ludiche.

La domanda di rilascio concessione demaniale marittima, relativa esclusivamente al punto ristoro, deve essere presentata presso il Settore "Qualità Ambientale" U.O. 2° Livello "Demanio Marittimo" del Comune di Reggio Calabria, utilizzando l'apposito modello D1 (scaricabile dal sito internet del Comune di Reggio Calabria) in bollo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente art. 4.

## **TITOLO SESTO DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 34 – Ordinanza balneare**

Ferma restando la competenza della Capitaneria di Porto a disciplinare con apposita ordinanza gli aspetti della sicurezza in mare dei bagnanti ed in genere della sicurezza che deve essere garantita ogni qual

volta attività di varia natura si svolga sul demanio marittimo, il Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le Associazioni di categoria, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di propria competenza (orario esercizio degli stabilimenti balneari, regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento, ecc.).

#### **Art. 35 - Rinvii**

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed al relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché alle specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.

Il presente Regolamento potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale.

**(Art. 29) Tabella requisiti obbligatori**

n.	Requisito	$\pi$	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1 % - 5 %	6 % - 10 %	11 % - 15 %	> 15 %
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	3 ml - 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml - 2,5 ml	2,5 ml - 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	sedia a sdraio	lettino	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti	sedia a sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	min. 1 ogni 50 punti ombra	min. 1 ogni 40 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	min. 1 ogni 30 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	min. 1 ogni 25 punti ombra + min. 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	min. 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

**(Art. 29) Tabella requisiti facoltativi**

n.	Requisito	$\pi$	$\pi\pi$	$\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi$	$\pi\pi\pi\pi S$
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach-volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione a internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					